

Risparmio tradito. Cosa ancora si può fare se si hanno obbligazioni in default -

# Tango bond, pressing in banca

La nullità dell'acquisto è imprescrittibile: risarcimento sempre possibile

La brutta notizia è che la beffa continua. A distanza di una settimana (si veda «Plus24» del 13 novembre) ancora non si è sciolto il nodo dei titolari di bond argentini. Si tratta dei clienti di alcune grandi banche italiane (**UniCredit, Intesa-Sanpaolo e Mps**) che non hanno ancora potuto ricevere i nuovi titoli (frutto di un accordo di swap con l'Argentina firmato da mesi) e il denaro con il quale il governo di Buenos Aires si è impegnato a pagare gli interessi non percepiti dal 2003 al 2010. Ad oggi solo alcune piccole banche (diverse **Bcc**), la **Banca delle Marche** e **Deutsche Bank** hanno dato seguito all'operazione di concambio che nella maggioranza dei casi (opzione par) prevede cambio dei vecchi titoli con nuovi per valore equivalente rispetto al quello dei bond andati in default, più un conguaglio in contanti. Per esempio Banca Marche ha aderito allo swap per un valore di poco più di un milione di euro. Sono stati circa 2mila i clienti che hanno aderito allo swap per un valore di circa 40 milioni di euro. Ma ad oggi la banca non ha venduto i titoli "swappati" vale a dire quelli che ha nel suo portafoglio. Il ritardo delle principali banche viene motivato dalla

necessità di attendere una chiarimento sul trattamento fiscale da applicare all'operazione e di adeguare le procedure informatiche. Chi ha effettuato la contabilizzazione delle operazioni di concambio e la tassazione dei proventi da esse derivanti si è attenuto alle linee indicate dall'Abi (circolare del 19 ottobre 2010) che in alcuni punti fanno riferimento alla risoluzione dell'Agenzia delle entrate numero 99 del 25 luglio 2005 che già in passato aveva chiarito alcuni aspetti relativi al trattamento fiscale. Quindi, anche le grandi banche avevano indicazioni su come muoversi. In ogni caso questo comportamento potrebbe aver già danneggiato molti investitori. Non essendo avvenuto il concambio, i possessori non hanno potuto vendere i titoli il cui valore nel frattempo si sarebbe deprezzato. «C'è da chiedersi - dice un esperto - se le stesse banche non abbiano provveduto al concambio ma invece hanno già venduto i titoli presenti nei loro portafogli». Difficile rispondere. Però molti risparmiatori (qui di sotto alcune delle tante lettere arrivate in redazione) pongono quesiti ai quali è doveroso rispondere.

## La richiesta di risarcimento

«Nel momento in cui avviene la consegna del titolo - spiega l'avvocato Debora Spinelli - se l'investitore riscontra una diminuzione del valore (calcolata per esempio dalla data in cui un'altra banca ha avviato il concambio oppure al prezzo più alto raggiunto dal titolo) potrà chiedere i danni».



## Vita del dossier titoli

Le banche richiedono di tenere aperto il dossier titoli e sostenere i costi. Ma è bene trattare e chiedere di non sostenere le spese anche perché si può optare per trasferire i titoli

presso un altro istituto. Il trasferimento non fa venir meno il diritto di fare causa alla banca che ha venduto i bond e/o a quella che non procede con lo swap. Un principio, questo, valido per chiunque ha titoli in default in un dossier. Va

anche detto che i titoli in default non è vero che non valgono nulla: c'è un mercato secondario dove vengono acquistati e hanno un valore, seppur molto inferiore a quello di partenza

## Tempi della tutela

Tra chi ha acquistato bond argentini, ma anche obbligazioni Cirio e azioni Parmalat, solo l'1,5% ha fatto causa (non c'era la possibilità dell'azione collettiva di rivalsa e molti hanno avuto paura di intraprendere quella individuale). Sono stati ottenuti decine di risarcimenti, non migliaia. La recente insolvenza della Lehman Brothers (circa 200mila investitori coinvolti e circa 100mila ancora esposti per un miliardo) ha aperto un capitolo nuovo anche nei tribunali.

Chi ha acquistato bond Argentina può ancora interrompere la prescrizione che è decennale per responsabilità contrattuale «mentre è imprescrittibile - aggiunge Spinelli - la nullità del contratto (quando manca il contratto quadro o la firma della banca). Inoltre, molte cause hanno chiarito che la prescrizione non decorre dal momento dell'acquisto del titolo ma dal momento in cui il default è stato dichiarato». In tutti i casi di bond andati in default, l'azione di risarcimento del danno può essere richiesta anche in caso di vendita del titolo e lo stesso diritto è mantenuto anche dagli eredi. Basta inviare una raccomandata alla banca con la quale si interrompono i termini di prescrizione e con la quale si chiede ai sensi delle nor-

me del Testo unico bancario di poter prendere visione di alcuni documenti. In particolare: il contratto quadro, il contratto di deposito titoli, il documento generale sui rischi di investimento, la rilevazione della propensione al rischio, l'ordine firmato per l'acquisto del titolo o la registrazione telefonica, l'offering circular del titolo. Tutti questi documenti, tranne l'offering, devono essere firmati dalla banca e del cliente in data antecedente all'investimento. La banca dovrà rispondere entro 90 giorni. Se non risponde (caso raro) o più comunemente non si trovano i documenti (in particolare il contratto quadro), il rapporto è nullo e quindi l'investitore ha diritto a riavere indietro i suoi soldi.

## Fiscalità

Chi ha aderito allo swap del 2005 non sembra esente dall'imposta del 12,5 per cento. «Se dal 2005 a oggi il titolo ha avuto un apprezzamento - spiega il legale Romina Gugliemetti - non è ipotizzabile lo sgravio perché questo riguarda i mancati interessi dei vecchi titoli e non l'apprezzamento del nuovo».

pagina a cura di  
**Lucilla Incorvati**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## PRECISAZIONE

Su Plus 24 del 13/11/2010 a pag. 14 è stato erroneamente attribuito un convegno sulla distribuzione finanziaria ad Assoconsulenza. Organizzatore e promotore dell'evento è stato Assofinance.